

Agli affiliati della Cassa di compensazione delle banche svizzere

Zurigo, giugno 2017

Gentili Signore, Egregi Signori,

Desideriamo informarvi circa l'importante cambiamento che entrerà in vigore a giugno 2017 nel settore "internazionale":

Entrata in vigore della convenzione di sicurezza sociale con la Cina (senza le regioni amministrative speciali di Hong Kong, Macao e Taiwan) il 19 giugno 2017

Entrata in vigore

La convenzione di sicurezza sociale con la Cina entra in vigore il 19 giugno 2017.

Campo di applicazione

Il campo di applicazione comprende le normative dei due stati in materia di assicurazione vecchiaia e superstiti e per l'invalidità (AVS/AI). Viene inoltre regolamentato il rimborso dei contributi AVS.

Dal punto di vista geografico la convenzione si riferisce alla Svizzera e, per quanto concerne la Repubblica Popolare Cinese, al territorio all'interno del quale è applicabile la legge sulla sicurezza sociale della Repubblica Popolare Cinese. La convenzione non è pertanto valida nei territori di Hong Kong, Taiwan e Macao.

Attestato di distacco

L'attestato di distacco della Svizzera si riferisce all'assicurazione vecchiaia e superstiti e per l'invalidità (AVS/AI). La convenzione prevede che anche i familiari al loro seguito che non

esercitano un'attività lucrativa restino assicurati all'AVS/AI. I coniugi che non esercitano un'attività lucrativa devono iscriversi presso la cassa di compensazione del coniuge lavoratore.

L'attestato di distacco della Cina si riferisce all'assicurazione pensionistica e di disoccupazione. I familiari al loro seguito che non esercitano un'attività lucrativa restano assicurati all'assicurazione pensionistica cinese.

La durata del distacco è di al massimo 72 mesi (articolo 4 della convenzione). Non è possibile alcun prolungamento.

Regime transitorio (articolo 13 comma 4 della convenzione)

- I lavoratori che erano impiegati dal proprio datore di lavoro cinese in Svizzera come "lavoratori distaccati" già prima dell'entrata in vigore, devono fornire alla cassa di compensazione competente un attestato di distacco rilasciato dalle autorità cinesi competenti sostanzialmente entro 3 mesi dall'entrata in vigore della convenzione se vogliono essere esentati dall'assicurazione obbligatoria in Svizzera AVS/AI (al più presto a partire dall'entrata in vigore della convenzione).
- I lavoratori che erano impiegati dal proprio datore di lavoro svizzero in Cina come "lavoratori distaccati" già prima dell'entrata in vigore, devono fornire alle autorità cinesi competenti un attestato di distacco rilasciato dalla cassa di compensazione competente sostanzialmente entro 3 mesi dall'entrata in vigore della convenzione se vogliono essere esentati dall'assicurazione obbligatoria in Cina. La cassa di compensazione rilascia l'attestato se le condizioni per un distacco sono soddisfatte (inizio del distacco al più presto a partire dall'entrata in vigore della convenzione).

I datori di lavoro possono richiedere l'attestato presso la propria cassa di compensazione mediante l'apposito formulario, che può essere scaricato tramite seguente link:

<https://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/index/category:128/lang:ita>

Le presenti informazioni per gli affiliati verranno anche pubblicate sul nostro sito internet www.cc-banche.ch sotto la rubrica "**Informazioni per gli affiliati**".

In caso di ulteriori domande restiamo a vostra disposizione.

Distinti saluti

**Cassa di compensazione
delle banche svizzere**

Daniel Cerf
Direttore

Olaf Wolfensberger
Responsabile del servizio contributi